



Bruxelles, 9.1.2024
COM(2024) 3 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati relativi a uno strumento giuridico internazionale in
materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate
alle risorse genetiche**

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO RELATIVO A UNO STRUMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RISORSE GENETICHE E CONOSCENZE TRADIZIONALI ASSOCIATE ALLE RISORSE GENETICHE

- (1) La Commissione dovrebbe avviare e condurre i negoziati in occasione della conferenza diplomatica per istituire uno strumento giuridico internazionale in materia di proprietà intellettuale, risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, che si terrà nel 2024, con i seguenti obiettivi:
 - definire approcci giuridicamente vincolanti per le parti contraenti al fine di includere un obbligo di divulgazione relativo alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nelle domande di brevetto;
 - rendere lo strumento compatibile con la pertinente normativa UE in materia di proprietà intellettuale, in particolare la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali e il regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali;
 - fare in modo che l'Unione europea abbia la possibilità di diventare parte contraente dello strumento internazionale; nonché
 - adoperarsi, qualora il contenuto finale dello strumento internazionale si riferisca al settore di competenza esclusiva dell'Unione, affinché l'Unione europea possa esercitare in seno all'assemblea delle parti contraenti i voti corrispondenti a tutti i suoi Stati membri, senza che tale accordo sia subordinato ad alcuna condizione supplementare che incida sull'esercizio della competenza esclusiva dell'Unione.
- (2) La Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati e, se del caso, su eventuali problemi che dovessero manifestarsi nel corso dei negoziati.
- (3) Le presenti direttive di negoziato possono essere adattate alla luce dei progressi compiuti durante i negoziati.